

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 26

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VIGNALI

Disposizioni concernenti l'estensione del procedimento semplificato di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, previsto dall'articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad alcuni interventi di lieve entità sugli immobili appartenenti a complessi di cose immobili, centri e nuclei storici

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende accelerare l'iter autorizzativo degli interventi di lieve entità sugli immobili vincolati, estendendo ad essi il procedimento semplificato.

All'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito « codice », sono individuati gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, catalogati nel seguente elenco:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze ».

Con le lettere *a)* e *b)* sono classificate le cosiddette « bellezze individue », ossia immobili aventi peculiarità tali da consigliarne particolari tutela e salvaguardia.

Con le lettere *c)* e *d)* sono invece classificate le cosiddette « bellezze d'insieme », che generalmente corrispondono a parti di territorio coincidenti o no con l'intera estensione del territorio comunale.

Con il regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, è stato introdotto un procedimento semplificato che, nella salvaguardia delle prerogative delle amministrazioni competenti e delle soprintendenze, introduce nell'ordinamento legislativo un *iter* procedurale più snello e rapido, destinato a una determinata serie di interventi di lieve entità elencati nell'allegato 1 annesso allo stesso regolamento.

Il regolamento attua pertanto le disposizioni previste dall'articolo 146, comma 9, del codice che recita: « (...) Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ».

Il codice opera quindi una distinzione di trattamento tra gli interventi ordinari e quelli di lieve entità, attualmente classificati nell'allegato 1 annesso al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010. Tale allegato classifica ben 39 fattispecie di interventi di lieve entità che sono sottoposti al procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. A titolo di esempio si richiamano: piccoli incrementi di volume fino al 10 per cento della costruzione originaria, apertura di porte e di finestre nei prospetti degli edifici esistenti, adeguamento alla normativa antisismica, realizzazione di manufatti accessori o di volumi tecnici fino a 10 metri cubi, interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, interventi sui muri di cinta esistenti, collocazione di

tende da sole, interventi di arredo urbano, installazione di pannelli solari e fotovoltaici, taglio di alberi isolati, strutture stagionali eccetera.

Tale procedura semplificata è espressamente esclusa per taluni interventi elencati nel medesimo allegato, da realizzare sugli immobili vincolati ai sensi delle citate lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 136 del codice, richiamati in premessa.

Ricordando che gli immobili di cui alle lettere *a)* e *b)* trattano di « bellezze individue », che come tali possono essere omogeneamente considerate per l'esclusione dall'applicazione della normativa, appare poco plausibile che per le cosiddette « bellezze d'insieme » [lettere *c)* e *d)*] sia esclusa solamente la fattispecie di cui alla lettera *c)*.

È utile ricordare che la procedura ordinaria in vigore per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, necessaria per qualsiasi intervento da realizzare su aree o su immobili sottoposti alle norme di tutela della parte terza del codice, è disciplinata dall'articolo 146 dello stesso codice e prevede un'*iter* procedurale che, pur dopo le modifiche da ultimo introdotte con l'articolo 4, comma 16, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, ha comunque una durata di 105 giorni e prevede l'accompagnamento dell'istanza con una relazione tecnica paesaggistica particolarmente descrittiva e complessa come si conviene per interventi di una certa rilevanza e in ambiti particolarmente delicati.

Come rilevato, con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010 agli interventi di lieve entità è applicata la procedura semplificata il cui *iter* amministrativo si conclude invece tassativamente entro 60 giorni con il provvedimento dell'amministrazione competente, da rilasciare in ogni caso previa acquisizione del parere (espresso o tacito) da parte della soprintendenza. Il procedimento amministrativo semplificato prevede, oltre alla snellezza temporale, anche l'alleggerimento del corredo documentale dell'istanza di rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica attraverso la « scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata » di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2006.

Appare evidente come per il cittadino risulti più agevole, e conseguentemente meno oneroso, realizzare opere di lieve entità, pur su immobili sottoposti a tutela paesaggistica, attraverso il procedimento semplificato introdotto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010.

La presente proposta di legge pertanto è volta a estendere la possibilità di applicare tale procedimento semplificato anche agli ambiti elencati dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 136 del codice, che sono stati esclusi in abbinamento alle cosiddette « bellezze individue » di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma. Nel dettaglio, si tratta delle seguenti voci dell'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010:

1. incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 metri cubi;

2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti;

3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni;

4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione, eccetera;

5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; eccetera;

10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche;

11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno;

13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti;

15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei;

22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo;

23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati;

28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 metri quadrati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il procedimento semplificato di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, previsto dall'articolo 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si applica anche agli interventi di lieve entità compiuti sugli immobili appartenenti a complessi di cose immobili, centri e nuclei storici, previsti dall'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Governo provvede ed apportare le modifiche necessarie all'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.

